



ORIGINALE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLÌ'-CESENA

Prot. Gen. N. 62855/2008

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

L'anno duemilaotto addì 01 (uno)

del mese di Luglio alle ore 09:00, presso la sala delle adunanze,

previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Sigg.:

- | | | | | | |
|-----|------------|------------|---|-----------------|---|
| 1) | BULBI | MASSIMO | - | PRESIDENTE | |
| 2) | CASTAGNOLI | MAURIZIO | - | VICE PRESIDENTE | |
| 3) | BAGNARA | GIANLUCA | - | ASSESSORE | |
| 4) | BELLAVISTA | IGLIS | - | ASSESSORE | |
| 5) | COLLARETA | MARGHERITA | - | ASSESSORE | |
| 6) | GARBUGLIA | LUCIANA | - | ASSESSORE | |
| 7) | MANNI | ALBERTO | - | ASSESSORE | |
| 8) | MORETTI | ORAZIO | - | ASSESSORE | |
| 9) | RUSTICALI | LUIGI | - | ASSESSORE | A |
| 10) | SANSAVINI | LUIGI | - | ASSESSORE | A |

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CIANCI GIUSEPPE.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

OGGETTO N. 359

COMUNE DI RONCOFREDDO. VARIANTE ADOTTATA CON DELIBERAZIONE C.C. N. 40 DEL 03.08.2007 AVENTE TITOLO "ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 20/2000 E DELL'ART. 15 DELLA L.R. 47/1978. ESPRESSIONE PARERE IN MERITO ALLA VERIFICA PRELIMINARE EX ART. 12, COMMA 4, DEL D.LGS 152/2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS 4/2008.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la Variante urbanistica al P.R.G. del Comune di Roncofreddo adottata con deliberazione C.C. 40 del 03.08.2007 avente titolo "Adozione Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 41, comma 2, della legge regionale 20/2000 e dell'art. 15 della legge regionale 47/1978";

Premesso:

- che tale Variante è stata trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 12.10.2007 (Prot. Prov. n.90456 del 15.10.2007), integrata in data 21.03.2008;
- che sulla Variante urbanistica in oggetto si è già espressa la Giunta Provinciale con Delibera N. 49296/256 del 13.05.2008, formulando osservazioni ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78 e parere ex art. 13 della L.64/74;
- che, contestualmente all'integrazione del procedimento di Variante urbanistica, in data 18.03.2008 (Prot.Prov. n. 29495 del 21.03.2008), il Comune trasmetteva anche il rapporto preliminare ambientale redatto ai sensi dell'art. 12 "verifica di assoggettabilità" del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Richiamati

- con riferimento agli elementi utili ai fini del presente provvedimento, i contenuti della Variante in oggetto già descritti dal precedente atto deliberativo della Giunta Provinciale secondo la seguente articolazione:
 - Sezione A Riformulazioni e specifiche normative per semplificare la gestione pratica delle norme;
 - Sezione B Nuove proposte o riproposizione con compensazione di potenzialità edificatoria rispetto al dimensionamento complessivo del P.R.G.;
 - Sezione C Rettifiche cartografiche e modifiche che non influiscono sul dimensionamento;
 - Appendice Modifiche urbanistiche inerenti alle procedure di cui all'art. 18 della legge regionale 20/2000 con compensazione di potenzialità edificatoria rispetto al dimensionamento complessivo del P.R.G.
- in merito alla definizione di impatto ambientale la formulazione riportata all'art. 5, comma c) del D.lgs n. 4 del 16.01.2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" secondo la quale l'"ambiente è inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici";
- in relazione ai compiti e al valore assegnati agli strumenti di pianificazione in materia ambientale:
 - l'art. 24, comma 3) della legge regionale n. 20/2000 "Dall'entrata in vigore della presente legge, i PTCP che hanno dato o diano piena attuazione delle previsioni del PTPR, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 gennaio 1993, n. 1338, costituiscono, in materia di pianificazione paesaggistica, l'unico riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa";
 - l'art 26 della stessa legge che al comma 2), lettera d) "Il PTCP definisce le caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità delle singole parti e dei sistemi naturali e antropici del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico ambientali";

Visto il parere favorevole espresso congiuntamente dall'AUSL di Cesena e dall'ARPA relativamente alla Variante in oggetto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera b) della LR

19/82 con atto del 03.03.2008 (Prot. NIP – E n. 445/2007) contenente le seguenti prescrizioni:

- in relazione alla previsione di espansione residenziale a Gualdo (proposta n. 12) si ritiene l'intervento non compatibile con il contesto causa aspetti di criticità acustica dovuti ai livelli di rumore derivanti dalla vicina infrastruttura viaria E45. Tale criticità potrebbe risolversi qualora l'Ente gestore realizzi, ai sensi del D.M. n. 297 del 29.22.2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore" sistemi efficaci di mitigazione del rumore;
- la realizzazione dei comparti dovrà essere subordinata alla disponibilità di infrastrutture quali viabilità sicura e percorsi per l'utente debole della strada, rete della fogna nera collegata ad impianto di depurazione centralizzato, rete acquedottistica, dotazione energetica;
- in relazione all'individuazione di un'area per attrezzature scolastiche nei pressi del capoluogo, dovranno essere previsti percorsi protetti per favorire l'accesso all'area, in sicurezza, da parte di pedoni e ciclisti, dal vicino aggregato urbano di Roncofreddo;
- in merito alla lottizzazione posta in zona Castello di Diolaguardia (proposta n. 9) nell'area circostante l'impianto di emittenza, nel caso di attuazione, l'Amministrazione comunale dovrà subordinare il rilascio dei relativi permessi di costruire alla valutazione della nuova situazione che si verrà a determinare riguardo ai valori di campo elettromagnetico, che non dovranno superare i 6 V/m e pertanto gli impianti di remittenza dovranno essere modificati e resi conformi a tali valori;
- in merito alla proposta n. 11, a Gualdo, si ritiene non idoneo prevedere una nuova lottizzazione residenziale nei pressi dell'area adibita a permanenza all'aperto di animali.

Constatato, inoltre, che la citata deliberazione provinciale evidenziava quanto segue:

- la Variante, come riportato anche nella relazione di progetto, non può produrre nessun incremento del dimensionamento residenziale e produttivo dal momento che tale possibilità è stata esaurita da precedenti Varianti allo strumento urbanistico generale;

Dato atto

- che la Giunta Provinciale si è espressa ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 13 della Legge 64/74 e dell'art. 37 della L.R. 31/02 ed ha formulato osservazioni, le cui motivazioni risultano utili al fine del presente procedimento, segnalando le seguenti previsioni insediative ritenute non idonee:
 - Proposta 3 della Sezione B (Capoluogo)
La proposta, trattandosi di previsione isolata nel contesto rurale, risulta incompatibile rispetto alla continuità insediativa richiesta dal PTCP per il "sistema collinare e montana" (art. 9) e per le "zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale" (art. 19). Si propone pertanto lo stralcio di tale previsione;
 - Proposta 4 della Sezione B (Capoluogo)
Non essendo superate le motivazioni di stralcio di cui alla delibera di giunta provinciale n 60526/305 del 1/8/2006 e in considerazione degli ulteriori aspetti geologici legati al tracciato stradale si ripropone lo stralcio dell'area;
 - Proposta 6 della Sezione B (Capoluogo)
Non essendo superate le motivazioni di stralcio di cui alla delibera di giunta provinciale n 60526/305 del 1/8/2006, e per le considerazioni geologiche espresse, si ripropone lo stralcio dell'area;
 - Proposta 11 della Sezione B (Gualdo)
Causa l'incompatibilità sotto il profilo urbanistico, unitamente alle problematiche di natura geologica e al parere di inidoneità formulato dell'Azienda Unità Sanitaria Locale relativamente agli aspetti igienico-sanitari si propone lo stralcio dell'area;
 - Proposta 12 della Sezione B (Gualdo)

Considerato e concordando con il parere di inidoneità formulato dall'Azienda Unità Sanitaria Locale relativamente agli aspetti igienico-sanitari e stabilita l'inidoneità urbanistica per i motivi sopra espressi si propone lo stralcio dell'area;

- che le restanti proposte insediative, finalizzate all'allocazione di potenzialità edificatoria, per le quali non sono state formulate osservazioni sono ritenute compatibili, nell'osservanza delle eventuali prescrizioni assegnate, in relazione alle problematiche funzionali, viarie, ambientali ed al contesto di inserimento;
- che la stessa deliberazione di Giunta Provinciale contiene proposte di stralcio relative a modifiche normative (definizioni, metodi di calcolo delle superfici) di carattere generale che non hanno attinenza diretta con le scelte localizzative e con il contesto specifico;
- che le osservazioni espresse dalla Provincia con atto sopra citato contengono ulteriori prescrizioni in ordine ad aspetti geologici e di sicurezza ambientale del territorio riferite ad altre previsioni insediative quali:
 - Proposta 1 della Sezione B (Capoluogo)
L'area disponibile alla edificazione dovrà essere limitata a quella indicata nella relazione geologica integrativa per evitare tutta la possibile zona di evoluzione del dissesto quiescente. Si dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel parere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena;
 - Proposta 10 della Sezione B (Ardiano)
Per le considerazioni di ordine geologico sopra espresse si ritiene debba essere prescritto di ubicare la nuova edificazione in stretta adiacenza all'edificio da demolire;
 - Proposta 6 della Sezione C (Monte delle forche)
Per le considerazioni di ordine geologico sopra espresse si prescrive l'utilizzo di fondazioni che appoggino direttamente sul substrato inalterato;
- che relativamente alle problematiche igienico-sanitarie vengono ribadite le prescrizioni contenute nel parere AUSL, ad eccezione di quelle afferenti alla proposta 9) che vengono considerate superate in quanto il Comune di Roncofreddo ha certificato a seguito di sopralluogo, con comunicazione prot. 47881 inviata il 07.05.2008, l'assenza dei tralicci per impianti di emittenza;
- che i rilievi segnalati dalla Provincia relativamente alla proposta di "Modifiche urbanistiche inerenti alle procedure di cui all'art. 18 della legge regionale 20/2000 con compensazione di potenzialità edificatoria rispetto al dimensionamento complessivo del P.R.G" attengono ad aspetti normativi, derogativi e procedurali;
- che il punto deliberativo della Giunta Provinciale relativo all'iter procedurale per l'approvazione disponeva che si sarebbe proceduto con separato successivo atto all'emissione del provvedimento di verifica di cui all'art. 12 del D.lgs 4/2008, assoggettando o escludendo la presente Variante dalla valutazione di cui agli artt. 13 e 18 del medesimo decreto e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;
- che è stata concordata con l'autorità procedente, con atto Prot. Prov. 39074 del 14.04.2008, l'individuazione delle autorità ambientali da consultare negli Enti di ARPA e AUSL, ai quali è stata trasmessa la documentazione in data 08.04.2008 con atto Prot. Prov. 36697;
- che sono stati acquisiti i pareri di tali autorità ambientali:
 - Prot. Prov. n. 59284 del 10.06.2008 per ARPA
 - Prot. Int. NIP-(E) n. 190/2008 trasmesso a mezzo e-mail il 19.06.2008 per AUSL

Verificato in modo specifico il "Rapporto Preliminare" redatto dal Comune di Roncofreddo ai sensi del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008 – in merito alla Verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del citato decreto legislativo;

Preso atto che tale elaborato è stato redatto seguendo i criteri indicati dall'Allegato I del decreto in parola, mettendo in evidenza i seguenti elementi:

- la Variante in esame determina l'uso di piccole aree a livello locale (1.05 % rispetto il territorio comunale);
- la proposta si innesta su un assetto programmatico urbanistico coerente con la LR 47/78 che attualmente viene reinterpretato, nel quadro della LR 20/00, per mezzo dell'elaborazione del PSC in forma associata con un processo di co-pianificazione attivato con la Provincia e la Comunità Montana Cesenate;
- la qualità dell'ambiente in termini sia di tutela della risorse naturali sia della sicurezza e della salute dei cittadini non subirà modifiche sostanziali data l'esiguità delle proposte come costestualizzate ;
- la Variante non comporta aspetti di criticità particolari rispetto alla eventuale perdita di efficienza e adeguatezza del sistema viario e infrastrutturale;
- relativamente agli aspetti geologico-geofisici si assumono le considerazioni contenute nella relazione geologica con relative integrazioni;

CONSIDERATO:

- che tale Variante contempla la collocazione sul territorio comunale, nel rispetto del dimensionamento del Piano, di comparti edificatori dotati di potenzialità residenziali contenute e di attrezzature pubbliche (nuovo plesso scolastico);
- che le osservazioni relative alle previsioni insediative formulate dalla Provincia con deliberazione n. 256/2008 del 13.05.2008 (Prot. Gen. 49296), se accolte, consentono di giudicare nel complesso le proposte coerenti con l'assetto del territorio comunale relativamente agli aspetti di sostenibilità territoriale e che gli impatti ambientali attesi sono globalmente stimati irrilevanti rispetto l'esistente;
- che tali osservazioni contengono nello specifico prescrizioni di ordine geologico in relazione alle tematiche di sicurezza rispetto a fenomeni di dissesto;
- che si ritiene, in merito alle previsioni sopra riportate e giudicate incompatibili rispetto alla continuità insediativa richiesta dal PTCP per il "sistema collinare e montano" (art. 9) e per le "zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale" (art. 19), di cui si è proposto lo stralcio, che queste comportino un negativo impatto secondo la definizione di "ambiente" contenuta all'art. 5 del D.lgs n. 4 del 16.01.2008 precedentemente riportata. Infatti nel ribadire la non idoneità di tali previsioni insediative, all'interno di una valutazione ambientale, viene riconosciuto come preminente l'impatto paesaggistico e si considerano pertanto le modifiche fisico-spaziali e percettive prospettate dalla Variante. Alla luce di ciò, si valutano peggiorativi gli inserimenti isolati di nuova edificazione per usi urbani posti in discontinuità con l'esistente in quanto comportano un degrado del contesto paesaggistico, attualmente riconosciuto di particolare interesse, in termini di ulteriore e disorganica frammentazione degli elementi qualificanti l'ambiente di tali luoghi;
- che il PTCP vigente e le relative norme sopra richiamate assumono valore in materia ambientale secondo quanto indicato dall'art. 24, comma 3) e dall'art. 26, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 20/2000 come precedentemente descritto;
- che, assunto come prioritario l'aspetto legato all'impatto paesaggistico, si valuta comunque come fattore negativo, anch'esso riferito ad aspetti ambientali e di sostenibilità, l'ulteriore estensione della rete infrastrutturale all'interno del territorio rurale mediante la realizzazione di nuovi tracciati e impianti, a servizio di modesti insediamenti isolati rispetto il centro urbano esistente;
- che le modifiche normative e derogative (Sezione A e Appendice), per le parti che non incidono sulla localizzazione fisica di nuove costruzioni, non comportano significativi impatti ambientali;
- che le prescrizioni contenute nel parere congiunto AUSL-ARPA indicano le necessarie e specifiche mitigazioni da prevedere per l'attuazione dei comparti;

Atteso che gli esiti del rapporto preliminare escludono una rilevanza degli impatti ambientali dovuti alla Variante;

Dato atto, inoltre, che l'AUSL di Cesena e ARPA hanno confermato per tale Variante l'esclusione dalla VAS attraverso l'espressione dei relativi pareri in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto decreto;

Rilevato che in tale parere ARPA evidenzia come condizione per la non assoggettabilità a VAS il rispetto delle prescrizioni formulate con precedente atto, sopra citato, del 03.03.2008 (Prot. NIP – E n. 445/2007) ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera b) della LR 19/82 relativo al procedimento urbanistico della Variante in oggetto.e sopra riportate;

Ritenuto, inoltre, opportuno, ai fini di una migliore sostenibilità delle modifiche urbanistiche apportate che siano recepite le seguenti prescrizioni, per condividere la valutazione conclusiva circa il fatto che la Variante in oggetto non prefigura impatti significativi sull'ambiente:

- vengano stralciate le nuove previsioni insediative ritenute non idonee, come rilevato nella deliberazione di Giunta Provinciale n. 49296/256 del 13.05.2008, risultanti in contrasto con l'art. 9 del PTCP "sistema collinare e montano" e art. 19 del PTCP "zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale" in quanto determinano impatti paesaggistici negativi;
- vengano rispettate le prescrizioni formulate dalla Provincia con deliberazione N. 49296/256 del 13.05.2008 in ordine agli aspetti geologici;
- vengano rispettate le prescrizioni contenute nel parere di AUSL e ARPA;

Tutto ciò premesso

- sentita l'autorità procedente in data 20.06.2008 ai sensi del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, che si è espressa visti i pareri di ARPA e AUSL, con relativo atto (Prot. Int. n. 5272);
- tenuto conto dei pareri formulati dai soggetti competenti in materia ambientale sopra richiamati;
- si ritiene che la Variante urbanistica al P.R.G. del Comune di Roncofreddo, adottata con deliberazione C.C. 40 del 03.08.2007 avente titolo "Adozione Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art.41, comma 2, della legge regionale 20/2000 e dell'art. 15 della legge regionale 47/1978" possa essere esclusa dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, in quanto le modifiche proposte non prefigurano, nel rispetto delle prescrizioni sopra espresse, impatti significativi sull'ambiente;

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008;

tutto ciò considerato

Visto il parere favorevole espresso dal dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00.

A voti unanimi;

DELIBERA

1. richiamate le premesse narrative, di escludere la Variante urbanistica al P.R.G. del Comune di Roncofreddo, adottata con deliberazione C.C. 40 del 03.08.2007 avente titolo "Adozione Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art.41, comma 2, della legge

regionale 20/2000 e dell'art. 15 della legge regionale 47/1978" dalla procedura di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008, prescrivendo le seguenti condizioni di sostenibilità:

- vengano stralciate le nuove previsioni insediative ritenute non idonee, come rilevato nella deliberazione di Giunta Provinciale n. 49296/256 del 13.05.2008, risultanti in contrasto con l'art. 9 del PTCP "sistema collinare e montano" e art. 19 del PTCP "zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale" in quanto determinano impatti paesaggistici negativi;
 - vengano rispettate le prescrizioni formulate dalla Provincia con deliberazione N. 49296/256 del 13.05.2008 in ordine agli aspetti geologici;
 - vengano rispettate le prescrizioni contenute nel parere di AUSL e ARPA quali:
 - in relazione alla previsione di espansione residenziale a Gualdo, proposta n. 12, si ritiene l'intervento non compatibile con il contesto causa aspetti di criticità acustica dovuti ai livelli di rumore derivanti dalla vicina infrastruttura viaria E45. Tale criticità potrebbe risolversi qualora l'Ente gestore realizzi, ai sensi del D.M. n. 297 del 29.22.2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore" sistemi efficaci di mitigazione del rumore;
 - la realizzazione dei comparti dovrà essere subordinata alla disponibilità di infrastrutture quali viabilità sicura e percorsi per l'utente debole della strada, rete della fogna nera collegata ad impianto di depurazione centralizzato, rete acquedottistica, dotazione energetica;
 - in relazione all'individuazione di un'area per attrezzature scolastiche nei pressi del capoluogo, dovranno essere previsti percorsi protetti per favorire l'accesso all'area, in sicurezza, da parte di pedoni e ciclisti, dal vicino aggregato urbano di Roncofreddo;
 - in merito alla proposta n. 11, a Gualdo, si ritiene non idoneo prevedere una nuova lottizzazione residenziale nei pressi dell'area adibita a permanenza all'aperto di animali.
2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
 3. di trasmettere il presente atto al Comune di Roncofreddo per il seguito di competenza.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questa Provincia dal _____ per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
